



Istituto Nazionale per i Principi Contabili

# **FEEDBACK STATEMENT**

## *ESITO SURVEY SUL LEASING*

---

# Indice

1. *Premessa*
2. *Struttura del questionario*
3. *Sintesi dei risultati*
4. *Analisi delle risposte:*
  - ❖ *Domanda n. 1 – Background ed esperienza*
  - ❖ *Domanda n. 3 – Modello contabile in vigore*
  - ❖ *Domanda n. 4 – Contabilizzazione secondo il metodo finanziario*
  - ❖ *Domanda n. 5 – Semplificazioni rispetto allo IAS 17*
  - ❖ *Domanda n. 6 – Contabilizzazione secondo il criterio del diritto d'uso*
  - ❖ *Domanda n. 7 – Semplificazioni rispetto all'IFRS 16*
  - ❖ *Domanda n. 8 – Differenziazione per categoria dimensionale*

## 1. Premessa

Il Decreto Legislativo 139/2015 di attuazione della direttiva 2013/34/UE<sup>1</sup> non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing. Le ragioni di tale scelta sono illustrate nella Relazione al Decreto Legislativo 139/2015 (di seguito anche solo “Relazione”) nella quale si spiega che “*si è ritenuto ... preferibile mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo*”.

Al momento, il codice civile non prevede l’iscrizione di un’attività e di una passività per le operazioni di locazione finanziaria nel bilancio d’esercizio del locatario, ma prevede apposita informativa da rendere in nota integrativa<sup>2</sup>.

Nell’OIC 12 - *Composizione e schemi del bilancio d’esercizio* l’informativa da fornire in nota integrativa (e le modalità di contabilizzazione di eventuali plusvalenze/minusvalenze derivanti da operazioni di *lease-back*) sono trattate all’Appendice A - *Operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retrolocazione finanziaria*, che è parte integrante del principio.

Nell’OIC 17 – *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*, considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato ed il fatto che le norme di redazione del bilancio consolidato non stabiliscono esplicitamente le modalità di rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria, tali operazioni possono essere

<sup>1</sup> La direttiva 2013/34/UE modifica la direttiva 2006/43/CE e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

<sup>2</sup> L’articolo 2427 al numero 22 prevede che l’utilizzatore di beni in locazione finanziaria che redige il bilancio in forma ordinaria debba descrivere in nota integrativa: “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”.

L’articolo 2435-bis non richiede che l’informativa prevista dal numero 22 dell’articolo 2427 sia fornita dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. La stessa semplificazione si applica al bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’articolo 2435-ter codice civile.

contabilizzate utilizzando il metodo finanziario direttamente negli schemi. L'OIC 17 raccomanda l'adozione di questa soluzione in quanto tecnicamente preferibile.

Con l'entrata in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2019, del nuovo principio contabile internazionale sul leasing, IFRS 16 - *Leasing*, si è definito il quadro regolatorio internazionale cui la Relazione fa riferimento.

Tra le prerogative che la legge riconosce all'OIC (vedi art. 9-bis del Decreto Legislativo 38/2005) vi è quella di fornire *“supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile”*. Rientra quindi tra i compiti dell'OIC quello di fornire al Legislatore elementi utili per valutare eventuali iniziative da intraprendere.

Ciò premesso, l'OIC al fine di raccogliere l'opinione degli operatori nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere in sede legislativa un'eventuale modifica del piano regolamentare vigente, ha deciso di procedere alla pubblicazione di una specifica *survey* sul tema del leasing (di seguito anche solo *“survey”*) alla quale è stato possibile rispondere fino al 6 marzo 2020.

## 2. Struttura del questionario

Il questionario si compone di 9 domande strutturate come segue:

- ❖ Domanda n. 1 – Background ed esperienza
- ❖ Domanda n. 2 – Dati personali
- ❖ Domanda n. 3 – Modello contabile in vigore
  - ✓ *Sono state riscontrate problematiche nella contabilizzazione delle operazioni di locazione nel bilancio d'esercizio o consolidato del locatario secondo il modello contabile attualmente in vigore?*

- ❖ Domanda n. 4 – Contabilizzazione secondo il metodo finanziario
  - ✓ *Ritenete che l'introduzione di un modello contabile basato sul metodo finanziario possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione?*
- ❖ Domanda n. 5 – Semplificazioni rispetto allo IAS 17
  - ✓ *Nel caso in cui si introducesse nel nostro ordinamento un modello contabile basato sul metodo finanziario, andrebbero previste delle semplificazioni applicative rispetto alle disposizioni di cui allo IAS 17? Se sì, quali?*
- ❖ Domanda n. 6 – Contabilizzazione secondo il criterio del diritto d'uso
  - ✓ *Ritenete che l'introduzione di un modello contabile ispirato alle disposizioni dell'IFRS 16 possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione?*
- ❖ Domanda n. 7 – Semplificazioni rispetto all'IFRS 16
  - ✓ *Nel caso in cui si introducesse nel nostro ordinamento un modello contabile ispirato alle disposizioni dell'IFRS 16, andrebbero previste delle modificazioni o semplificazioni applicative? Se sì, quali?*
- ❖ Domanda n. 8 – Differenziazione per categoria dimensionale
  - ✓ *Ritenete che, in caso di cambiamento normativo riguardante il trattamento contabile dei contratti di locazione, si proceda con delle semplificazioni, rispetto al modello generale, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (piccole e micro imprese)?*
- ❖ Domanda n. 9 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

---

### 3. Sintesi dei risultati


L'OIC ha ricevuto 100 risposte alla *survey*.

In estrema sintesi, come rappresentato dai grafici sottostanti, dalla consultazione è emerso che:

- secondo il 74,23% dei rispondenti il modello attualmente in vigore non ha dato problemi applicativi agli operatori;
- secondo il 65,98% dei rispondenti un modello contabile basato sul metodo finanziario potrebbe dare una migliore rappresentazione dei contratti di leasing in bilancio;
- secondo il 64,58% dei rispondenti un modello contabile ispirato al “*Right of Use*” dell'IFRS 16 non fornirebbe una migliore rappresentazione dei contratti di leasing in bilancio.


### MODELLO CONTABILE IN VIGORE

Sono state riscontrate problematiche nella contabilizzazione delle operazioni di locazione nel bilancio d'esercizio o consolidato del locatario secondo il modello contabile attualmente in vigore?




### CONTABILIZZAZIONE SECONDO IL METODO FINANZIARIO

Ritenete che l'introduzione di un modello contabile basato sul metodo finanziario possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione?



### CONTABILIZZAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL DIRITTO D'USO

Ritenete che l'introduzione di un modello contabile ispirato alle disposizioni dell'IFRS 16 possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione?




## 4. Analisi delle risposte

### Domanda n. 1 – Background ed esperienza

Il grafico seguente illustra la composizione dei 100 rispondenti alla *survey*:

- Accademico
- Professionista
- Redattore del bilancio
- Revisore contabile
- Altro





### **Domanda n. 3 – Modello contabile in vigore**

La disciplina contabile dei contratti di locazione per le imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile prevede che nel bilancio d'esercizio dell'utilizzatore i canoni di locazione, sia operativa che finanziaria, vengano contabilizzati alla voce *B 8) Costi per godimento beni di terzi* del conto economico, con specifici obblighi di informativa da rendere in nota integrativa per le sole operazioni di locazione finanziaria.

L'articolo 2427, al numero 22, prevede che l'utilizzatore di beni in locazione finanziaria, che redige il bilancio in forma ordinaria, debba trascrivere in nota integrativa: *"le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio"*.


L'articolo 2435-bis non richiede che l'informativa prevista dal numero 22 dell'articolo 2427 sia fornita dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. La stessa semplificazione si applica al bilancio delle micro imprese, ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato, l'OIC 17 - *"Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"* raccomanda di adottare il metodo finanziario per contabilizzare le operazioni di locazione finanziaria, in quanto tecnicamente preferibile rispetto al metodo patrimoniale.

**Sono state riscontrate problematiche nella contabilizzazione delle operazioni di locazione nel bilancio d'esercizio o consolidato del locatario secondo il modello contabile attualmente in vigore?**

- *L'OIC ha ricevuto 98 risposte alla domanda n. 3.*
- *Il 74,23% dei rispondenti non ha riscontrato problematiche nella contabilizzazione delle operazioni di leasing secondo il modello contabile in vigore.*

Modello contabile in vigore



---

Di seguito si riportano le principali considerazioni emerse dalla consultazione da parte di coloro che non hanno riscontrato problematiche con il modello contabile in vigore. E' stato evidenziato che:

- il metodo patrimoniale rappresenta il modello collaudato in Italia, per la contabilizzazione dei leasing (finanziario ed operativo), dalle piccole e medie imprese che adottano i principi contabili nazionali;
- l'informativa sottesa alle operazioni di leasing finanziario viene fornita in nota integrativa;
- pur non riscontrando problematiche con il modello contabile in vigore, si ritiene auspicabile un cambiamento di principio al fine di riflettere nello stato patrimoniale dell'impresa le operazioni di leasing in essere.

---

Coloro che, invece, hanno riscontrato problematiche con il modello contabile in vigore ritengono che tale modello:

- crei una disparità di trattamento fra imprese che acquisiscono beni strumentali finanziandone l'acquisto tramite l'accensione di mutui/finanziamenti e imprese che acquisiscono i medesimi beni finanziandone l'acquisto tramite l'accensione di contratti di leasing. L'informativa in nota integrativa richiesta dall'articolo 2427, numero 22, del codice civile per le imprese che detengono beni in leasing, non è sufficiente a colmare queste differenze, con particolare riferimento agli impatti sui risultati economici e sul patrimonio netto;
- generi carenze informative, in determinate situazioni, anche rilevanti, in quanto prevede all'articolo 2435-bis del codice civile, l'esonero di informativa per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- crei da un lato una disparità di trattamento con i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e dall'altro un'asimmetria tra il trattamento contabile di un contratto di leasing finanziario utilizzato nel bilancio di esercizio e quello utilizzato nel bilancio consolidato;
- risulti poco rappresentativo nel bilancio d'esercizio della sostanza dell'operazione dei leasing finanziari.

---

E' stato, inoltre, sottolineato che un intervento sulla disciplina contabile del leasing si giustifica non soltanto per la necessità di risolvere le incoerenze esistenti in talune parti dell'ordinamento italiano, ma anche per la necessità di chiarire il trattamento contabile di fattispecie ad oggi non regolate (i.e. trattamento contabile dei canoni di leasing operativi qualora questi prevedano importi variabili e dei contratti di affitto d'azienda molto spesso prodromici all'acquisto della stessa).

---

## **Domanda n. 4 – Contabilizzazione secondo il metodo finanziario**

Una possibile alternativa per la contabilizzazione dei contratti di locazione è rappresentata dal cosiddetto metodo finanziario, di cui all'articolo 2427, numero 22, codice civile e ispirato a quanto previsto dallo IAS 17 "*Leasing*".

Secondo tale metodo un contratto di locazione si qualifica come locazione finanziaria quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni locati. Viceversa, la locazione operativa non comporta tale trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene.


Nel caso di locazione finanziaria, i locatari devono rilevare i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquisiti, iscrivendoli nell'attivo dello stato patrimoniale, e in contropartita rilevare un debito per canoni futuri da pagare. Successivamente l'attività è ammortizzata lungo la durata della vita utile, mentre il canone pagato riduce il debito residuo, con contestuale rilevazione di interessi passivi a conto economico.

Nel caso di locazione operativa, i canoni dovuti sono rilevati a conto economico per maturazione, quindi all'inizio del contratto di locazione non viene iscritta alcuna attività o passività in bilancio.

**Ritenete che l'introduzione di un modello contabile basato sul metodo finanziario possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione?**

- *L'OIC ha ricevuto 98 risposte alla domanda n. 4.*
- *Il 65,98% dei rispondenti ritiene che l'introduzione di un modello contabile basato sul metodo finanziario possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione.*

Contabilizzazione secondo il metodo finanziario



Di seguito si riportano le principali considerazioni emerse dalla consultazione da parte di coloro che sono favorevoli all'introduzione di un modello contabile basato sul metodo finanziario, i quali ritengono che:

- la rappresentazione secondo il metodo finanziario risulta maggiormente aderente al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-bis, comma 1-bis c.c.) e favorisce una più chiara e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società;
- l'introduzione di un modello contabile che ricalchi, nelle sue linee essenziali lo IAS 17, e pertanto, sia basato sulla distinzione tra leasing finanziari e leasing operativi, oltre a risolvere i problemi di coerenza interna dell'ordinamento italiano, avrebbe anche il pregio di consentire l'emersione in bilancio dei beni patrimoniali acquisiti mediante leasing finanziari che, attualmente, non sono rilevati se non al momento del riscatto ad un valore che si discosta dall'effettivo investimento;
- l'introduzione del metodo finanziario non comporterebbe oneri rilevanti per le società, dal momento che già oggi l'articolo 2427 del codice civile, almeno per i soggetti che superano i limiti previsti dal codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata, impone di evidenziare in nota integrativa gli effetti che si sarebbero prodotti ove i contratti di locazione finanziaria fossero stati contabilizzati con la rilevazione in bilancio sia del bene che del debito nei confronti del locatore. Tale metodo, inoltre, è correntemente applicato nei bilanci consolidati ai sensi di quanto disposto dall'OIC 17 e l'allineamento tra la rappresentazione fornita nel bilancio del gruppo con quella fornita nel bilancio d'esercizio della capogruppo appare opportuno sotto il profilo informativo;



- 
- l'adozione del metodo finanziario consentirebbe una migliore comparabilità con i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;
  - il metodo finanziario consentirebbe l'iscrizione in bilancio del bene che concorre al conseguimento delle *performance* aziendali e contestualmente mostrerebbe agli utilizzatori del bilancio l'impegno finanziario che l'azienda dovrà sostenere al fine di onorare il contratto di leasing. Il leasing è di fatto un metodo alternativo di finanziamento.

---


Coloro che, invece, sono contrari all'introduzione di un modello contabile basato sul metodo finanziario ritengono che:

- l'informativa da fornire in nota integrativa ai sensi dell'articolo 2427, numero 22, del codice civile sia già adeguata a rappresentare gli effetti dei leasing finanziari;
- dal punto di vista contabile, sia anacronistico, sostituire un modello collaudato da parte delle piccole e medie imprese italiane con un altro modello le cui logiche sottostanti sono state riformate e superate. Il criterio dei rischi/benefici di cui allo IAS 17 è stato, infatti, sostituito dal criterio del diritto d'uso disciplinato dall'IFRS 16.

## Domanda n. 5 – Semplificazioni rispetto allo IAS 17

*Nel caso in cui si introducesse nel nostro ordinamento un modello contabile basato sul metodo finanziario, andrebbero previste delle semplificazioni applicative rispetto alle disposizioni di cui allo IAS 17? Se sì, quali?*

Semplificazioni rispetto allo IAS 17



- *L'OIC ha ricevuto 88 risposte alla domanda n. 5.*
- *Il 66,67% dei rispondenti ritiene che non si dovrebbero prevedere delle semplificazioni applicative rispetto alle disposizioni di cui allo IAS 17.*

Coloro che sono contrari all'introduzione di semplificazioni applicative rispetto alle disposizioni dello IAS 17 ritengono che non sia necessario soprattutto per via delle limitate difficoltà applicative del principio.

Di seguito si riportano, invece, le principali semplificazioni proposte da parte di coloro che sono favorevoli alla loro introduzione. E' stato segnalato che sarebbe opportuno:

- escludere dall'ambito di applicazione i leasing di breve durata, quelli relativi a beni di basso valore in senso qualitativo (ad esempio, piccole attrezzature, computer, fotocopiatori, ecc.) e quantitativo (ad esempio, valore al di sotto di una certa soglia, indipendentemente da considerazioni qualitative);
- prevedere la possibilità di esporre in bilancio direttamente i dati che emergono dal piano di ammortamento del leasing per la determinazione del costo storico del bene, del debito residuo e della quota interessi e introdurre una deroga all'attualizzazione dei debiti;
- prevedere la possibilità di limitare l'applicazione del metodo finanziario ai contratti che hanno ad oggetto beni di valore rilevante e che ci si aspetta si concludano con l'acquisizione a titolo definitivo della proprietà del bene esercitando un'opzione di riscatto di particolare convenienza, ed escludere i contratti la cui durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene senza trasferirne la proprietà. In questa ipotesi, poiché il bene non sarà mai di proprietà della società utilizzatrice, l'applicazione del metodo finanziario non dovrebbe generare effetti molto diversi sul risultato economico e sul patrimonio netto.

---

## **Domanda n. 6 – Contabilizzazione secondo il criterio del diritto d'uso**

Un'altra alternativa è rappresentata dal modello contabile previsto dall'IFRS 16 "Leases" (criterio del diritto d'uso).

L'IFRS 16 supera la distinzione tra locazione finanziaria e locazione operativa, prevedendo, in entrambi i casi, l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di un diritto di utilizzo del bene e l'iscrizione nel passivo del debito.

Non viene, dunque, iscritto in bilancio il bene oggetto di locazione, come nel caso della locazione finanziaria, bensì il diritto all'utilizzo di tale bene.


Le attività e le passività sono rilevate al valore attuale dei canoni dovuti contrattualmente, tenendo conto delle opzioni di rinnovo e dell'opzione di acquisto finale del bene.

Nel conto economico del locatario è rilevata la quota di ammortamento del diritto di utilizzo del bene locato in base alla durata del contratto, tenendo conto delle opzioni di rinnovo o acquisto finale. Sempre a conto economico devono essere rilevati gli interessi passivi sul debito iscritto nel passivo.

***Ritenete che l'introduzione di un modello contabile ispirato alle disposizioni dell'IFRS 16 possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione?***

- *L'OIC ha ricevuto 97 risposte alla domanda n. 6.*
- *Il 64,58% dei rispondenti non ritiene che l'introduzione di un modello contabile ispirato alle disposizioni dell'IFRS 16 possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione.*

Contabilizzazione secondo il criterio del diritto d'uso



Di seguito si riportano le principali considerazioni emerse dalla consultazione da parte di coloro che sono contrari all'introduzione del criterio del diritto d'uso, i quali ritengono che:

- sebbene il modello del diritto d'uso previsto dall'IFRS 16 concorra - diversamente dallo IAS 17 - a dare una rappresentazione contabile più chiara in bilancio, distinguendo tra beni di proprietà e beni in leasing, ed evidenziando gli impegni finanziari futuri della società, la sua applicazione determinerebbe un forte *gap costi-benefici* in quanto le strutture amministrative delle piccole e medie imprese non sarebbero in grado di sopportare l'onere che si genererebbe dalla sua applicazione (i.e. difficoltà di estrapolare la componente finanziaria da contratti di noleggio oppure le criticità valutative del *lease term*). Considerata la complessità sottesa all'effettiva e corretta applicazione dell'IFRS 16, si ritiene inopportuno e oneroso introdurre un modello contabile ispirato a tale principio, in particolare per le piccole e medie imprese;
- l'esperienza maturata dai soggetti *IAS-adopters* nel primo anno di applicazione dell'IFRS 16 dissuade dall'introdurre anche nell'ordinamento italiano regole contabili simili. Il principio si è dimostrato di difficile applicazione e, nello stesso tempo, i bilanci non sembrano aver migliorato la capacità di informare il lettore sull'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società;
- considerate le caratteristiche dei contratti di leasing operativo, sarebbe opportuno mantenere la distinzione tra locazione finanziaria e locazione operativa.

---

Coloro che, invece, sono favorevoli all'introduzione del criterio del diritto d'uso ritengono che:

- l'allineamento all'IFRS 16 armonizzerebbe la predisposizione del bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali con quello redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e non sembrerebbe, nella generalità dei contratti di locazione finanziaria, evidenziare elementi di criticità nel contesto nazionale;
- consentirebbe all'utilizzatore del bilancio di avere un'informativa completa sulla posizione finanziaria della società;
- verrebbe rispettata la rappresentazione giuridica del contratto che *de facto* concede un diritto di utilizzo del bene e non costituisce un passaggio di proprietà, considerato che non tutti i rischi sono trasferiti al locatario.




## Domanda n. 7 – Semplificazioni rispetto all'IFRS 16

*Nel caso in cui si introducesse nel nostro ordinamento un modello contabile ispirato alle disposizioni dell'IFRS 16, andrebbero previste delle modificazioni o semplificazioni applicative? Se sì, quali?*

- L'OIC ha ricevuto 86 risposte alla domanda n. 7.
- Il 51,16% dei rispondenti ritiene che si dovrebbero prevedere delle semplificazioni applicative rispetto alle disposizioni di cui all'IFRS 16.

Semplificazioni rispetto all'IFRS 16



---

Di seguito si riportano le principali semplificazioni proposte da parte di coloro che sono favorevoli alla loro introduzione. E' stato segnalato che sarebbe opportuno:

- estendere i parametri relativi all'esenzione dall'ambito di applicazione già previsti dall'IFRS 16 per i leasing a breve termine e per i leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore. A riguardo, un rispondente suggerisce di introdurre rispettivamente i seguenti indicatori: durata del leasing pari o inferiore a 24 mesi e valore per singolo bene sottostante fino a 20.000 Euro;
- prevedere deroghe all'attualizzazione dei debiti per le piccole e medie imprese;
- prevedere, rispetto all'IFRS 16, soglie di esenzione diverse anche legate al volume degli oneri connessi alle locazioni sul totale dei costi dell'impresa;
- prevedere semplificazioni sia ai criteri di valutazione che all'informativa da fornire in nota integrativa;
- prevedere delle semplificazioni sulla stima della durata dei contratti (i.e. limitandosi alla durata contrattuale);
- esonerare dall'ambito di applicazione del modello le piccole e medie imprese e le micro-imprese.

---

Alcuni di coloro che, invece, sono contrari all'introduzione di semplificazioni applicative rispetto alle disposizioni dell'IFRS 16 ritengono che, in presenza di modifiche o semplificazioni verrebbe meno l'obiettivo di rendere comparabili i bilanci a livello internazionale. A tal riguardo, alcuni ritengono che le attuali disposizioni dell'IFRS 16 contengono già tutte le indicazioni per poter correttamente applicare il criterio del diritto d'uso e già prevedono delle esclusioni dall'ambito di applicazione (i.e. beni di modico valore e contratti di breve termine).


## Domanda n. 8 – Differenziazione per categoria dimensionale

Un altro tema rilevante è quello della differenziazione per livello dimensionale delle imprese. Si invitano, pertanto, i partecipanti alla consultazione a esprimersi sul seguente profilo:

***Ritenete che, in caso di cambiamento normativo riguardante il trattamento contabile dei contratti di locazione, si proceda con delle semplificazioni, rispetto al modello generale, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (piccole e micro imprese)?***

- L'OIC ha ricevuto 97 risposte alla domanda n. 8.
- Il 68,75% dei rispondenti ritiene che si dovrebbero prevedere delle semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Differenziazione per categoria dimensionale



---

Di seguito si riportano le principali considerazioni emerse a favore delle semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. E' stato segnalato che:

- in caso di introduzione, sia di un modello finanziario ispirato alle disposizioni dello IAS 17 che del criterio del diritto d'uso ispirato alle disposizioni dell'IFRS 16, secondo alcuni sarebbe opportuno renderne obbligatoria l'adozione ai bilanci redatti in forma ordinaria, ai bilanci consolidati e in generale alle società quotate, mentre sarebbe opportuno rendere facoltativa l'adozione ai bilanci redatti in forma abbreviata ed escluderne l'adozione ai bilanci delle micro imprese. Secondo altri, invece, sarebbe opportuno prevedere delle semplificazioni solo per le micro imprese;
- sarebbe auspicabile prevedere delle semplificazioni soltanto nel caso in cui il metodo da applicare fosse quello del diritto d'uso (IFRS 16);
- sarebbe opportuno prevedere la possibilità, per coloro che redigono il bilancio in forma abbreviata, o rientrano nel novero delle micro-imprese, di distinguere tra leasing finanziario e leasing operativo ai fini della contabilizzazione.

E' stato da altri sottolineato che sarebbe importante prevedere delle semplificazioni rispetto al modello generale per le società di ridotte dimensioni in quanto non possono sopportare costi ingenti connessi alla tenuta di una contabilità complessa come quella prevista per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

---

Coloro che, invece, sono contrari alle semplificazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ritengono che:

- la differenziazione dei modelli potrebbe compromettere la chiarezza e la comparabilità dei bilanci nel tempo e nello spazio (l'esistenza di un regime differenziato nella contabilizzazione dei leasing rappresenterebbe una sicura complessità da gestire nei passaggi da una categoria ad un'altra);
- qualora le imprese di minori dimensioni siano parte di gruppi di imprese, ai fini dei relativi bilanci consolidati, avrebbero necessità di predisporre informazioni finanziarie senza semplificazioni. Si introdurrebbe, quindi, l'obbligo di un doppio binario di contabilizzazione delle operazioni di leasing;
- la minore dimensione delle imprese può consentire minori obblighi informativi, ma i criteri contabili dovrebbero essere i medesimi di quelli previsti per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria;
- il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è un principio generale e valido per tutte le società a prescindere dalle dimensioni.